

Ai Docenti e al personale ATA

Circolare n. 1 Vigilanza sugli alunni a Scuola

Ricordo a tutti i docenti e al personale ATA che la Scuola ha il dovere della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli sono affidati.

I riferimenti normativi sono molteplici: D.LGS. n.165/2001 (art.25); D.LGS.297/1994 (art.10); DPR n. 275/1999 (art.3-4-8);CCNL 2006/2009; codice civile art.2047 e 2048. Oltre che sul piano della funzione educativa, la scuola è dunque coinvolta giuridicamente nell'obbligo di sorveglianza sui minori ma è necessario ribadire e sottolineare l'esistenza di una **corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola** nel processo di crescita del minore. A tale proposito la giurisprudenza individua la *culpa in vigilando* e la *culpa in educando*.

Culpa in vigilando: l'obbligo di sorveglianza sui minori che grava sul "precettore" trova, come anche quello facente capo ai genitori (di cui al 1° comma dell'art. 2048 c.c.), il proprio fondamento giuridico nel 2° comma dell'art. 2048 c.c., per il quale "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*".

Culpa in educando: in riferimento ai genitori occorre considerare - oltre al 1° comma dell'art. 2048 c.c. ai sensi del quale "*Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (..)*" - il disposto di cui all'art. 30 Cost. per il quale "*è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*", nonché l'art. 147 c.c. che, parimenti, prevede "*(..) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*".

Come si può osservare, la funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in via prioritaria e, di fatto, limitata all'attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni. L'obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne e sopravvive all'affidamento a terzi del minore, ponendosi quale **obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza**. Ciò comporta che, **accanto all'eventuale culpa in vigilando dell'istituzione scolastica, ben possa ravvisarsi anche una culpa in educando dei genitori**. A completamento del quadro normativo occorre considerare anche il **profilo processuale**. Il 3° comma dell'art. 2048 c.c., in particolare, dispone che "*Le persone indicate dai commi precedenti (ovvero i genitori, il tutore e i precettori) sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto*". Pertanto la colpa quindi, nel giudizio risarcitorio si presume: la norma tende cioè a privilegiare la tutela del danneggiato (l'alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria. Il soggetto tenuto alla vigilanza (il "precettore" quindi l'amministrazione scolastica) è pertanto liberato dalla responsabilità solo se riesce a provare di "*non aver potuto impedire il fatto*", cioè di aver adottato quelle azioni che – secondo le circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare il danno.

Sul contenuto del dovere di vigilanza dell'insegnante: la c.d. "culpa in vigilando", il permanere della culpa in educando in capo ai genitori non esclude la sussistenza della culpa in vigilando attribuibile a chi, nel caso di specie, è tenuto alla vigilanza (in genere l'insegnante).

Sull'onere probatorio gravante sull'insegnante: la presunzione della culpa in vigilando, vige la stessa disciplina prevista per i genitori. Infatti, "*l'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel*

tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltra, per vincere la presunzione di responsabilità (..), occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 18/04/2001 n. 5668). L’art. 2048 c.c. pone quindi “(..) una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante per il fatto illecito dell’allievo collegata all’obbligo di sorveglianza scaturente dall’affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 03/02/1999 n. 916). Nello stesso senso la più recente pronuncia della Cass. civ. – Sez. III – Sent. 22/04/2009 n. 9542 (e conformemente anche Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/02/2003 n. 2657) per la quale “grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. In particolare l’amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell’alunno che ha provocato l’evento lesivo ma è necessario dimostrare l’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione .

Per quanto concerne l’onere probatorio del danneggiato, esso “si esaurisce nella dimostrazione della circostanza che il danno venga cagionato al minore durante il tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale scolastico (..)” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 10/10/2008 n. 24997 e Cass. civ. – Sez. III – Sent. 07/11/2000 n. 14484) “restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori”.

Sul possibile concorso di colpa tra genitori ed insegnanti l’ampia casistica documentata, dà la misura dei limiti dell’obbligo di sorveglianza. Infatti, come ampiamente argomentato, non tutti i fatti illeciti del minore sono astrattamente riferibili solo all’obbligo di vigilanza. Vi sono comportamenti che, per loro natura, appaiono avere radici ben più lontane e profonde rispetto al momento del loro concreto accadimento. L’uso, talvolta reiterato, di violenza da parte del minore e condotte che attestano l’incapacità o la difficoltà del minore di percepire il disvalore sociale del proprio comportamento rappresentano molto di più che il risultato di una semplice distrazione del docente in classe. Percosse, violenza fisica o psicologica, scherno e derisione sprezzante verso compagni più svantaggiati o “diversi”, danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari, ecc.. sono diversi dalla violazione di una regola di gioco in una partita di calcetto o dalla gomitata involontaria durante un esercizio ginnico. Simili fatti possono certamente derivare da un’omissione di vigilanza del personale scolastico, ma possono farsi altresì risalire – congiuntamente o alternativamente, a seconda dei casi – all’omissione, da parte dei genitori, di un’efficace educazione. In tali ipotesi, alla responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca – fino eventualmente a sostituirla integralmente – la responsabilità dei genitori per culpa in educando. La giurisprudenza, conferma l’astratta possibilità del concorso di colpa tra il soggetto tenuto all’educazione del minore (generalmente i genitori) ed il diverso soggetto tenuto a vigilare lo stesso (di regola gli insegnanti). Infatti “nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall’allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell’autore del danno, a titolo di “culpa in educando” ex art. 2048 comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di “culpa in vigilando” (..) di talché i convenuti

rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. del fatto illecito del minore (..)" (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/09/2000 n. 12501).

Emerge pertanto che nelle azioni intentate contro l'amministrazione scolastica per episodi di violenza o molestia posti in essere da alunni a scuola - quale che sia il possibile rilievo penale dei comportamenti ed a prescindere dall'eventuale intervento del Tribunale dei minorenni - l'amministrazione potrà nel giudizio civile affermare la concorrente o esclusiva responsabilità dei genitori dell'alunno autore delle condotte contestate chiamando in causa gli stessi, ove non già presenti per volontà del danneggiato, per colpa in educando. Sulla natura della responsabilità, sul danno cagionato dall'alunno a se stesso e sull'esclusione della legittimazione attiva degli insegnanti statali, un approfondimento merita anche la natura della responsabilità (ed il conseguente regime probatorio), la quale muta a seconda che il danno sia cagionato dall'allievo ad un compagno oppure a se stesso. Copiosa e univoca la giurisprudenza sul punto che affronta la questione correlata della legittimazione passiva degli insegnanti statali statuendone la indiscutibile esclusione. Una prima importante pronuncia in merito è stata quella a **Sezioni Unite civili Cass. – Sent. 27/06/2002 n. 9346** la quale asserisce che "non è invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso. Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante è di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.". Peraltro la Suprema Corte statuisce con estrema chiarezza che "l'art. 61, comma 2 della L. n. 312/1980 esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da colpa in vigilando; in tali cause unico legittimato passivo è il Ministero della Pubblica Istruzione". E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo contrattuale o extracontrattuale dell'azione risarcitoria, la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 c.c.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.).

In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave". Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

Da quanto detto sopra, è bene sottolineare l'importanza per la Famiglia e la Scuola nel perseguire e conseguire congiuntamente i comuni obiettivi educativi. Gli strumenti a tal fine sono: il **patto educativo di corresponsabilità** (art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, che sarà adottato anche dalla scuola primaria come strumento volontario di autoregolamentazione) il cui scopo è proprio quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa e il Regolamento di Istituto che agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, disciplina la vigilanza in tutti i momenti della vita scolastica nella sua articolazione organizzativa e che potrà essere ampliato ulteriormente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iasmina Santini